



*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Firenze  
Il Presidente*

Firenze, 25 febbraio 2011

Ill.mo  
Prof. Avv. Guido ALPA  
Presidente del Consiglio Nazionale Forense

*per conoscenza*

Ai Signori Presidenti di:

- Consigli degli Ordini d'Italia
- Unioni Distrettuali Forensi
- Associazioni Forensi Nazionali
- Organismo Unitario dell'Avvocatura
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

**Oggetto: Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista.**

Caro Presidente,

in risposta alla Tua del 25 gennaio u.s., Ti allego la delibera consiliare n.2 del 23 febbraio 2011 adottata dal nostro Consiglio dell'Ordine contenente le osservazioni rispetto alle questioni poste dall'adozione da parte del CNF del regolamento in oggetto.

In attesa di conoscere le modalità ed i tempi con cui il CNF intenderà confrontarsi nel merito con gli Ordini e le Associazioni, Ti saluto molto cordialmente.

Sergio Papanò



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 23 febbraio 2011

DELIBERA n. 2

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO  
DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA**  
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 24 settembre 2010

Su relazione del Presidente, Avv. Sergio Paparo, il Consiglio

Vista la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare 2-C-2011 del 25.1.2011 (prot. 629) con la quale viene richiesto ai Consigli dell'Ordine di svolgere osservazioni in merito al **Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista** approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 24 settembre 2010

**DELIBERA**

La mozione approvata dal XXX Congresso Nazionale Forense invita espressamente il Consiglio Nazionale Forense ad **annullare o revocare** il Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista approvato (con modalità che già sono state oggetto di diffusa critica e valutazione negativa) dallo stesso C.N.F. nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010.

I contenuti ed il deliberato di quella mozione vengono qui integralmente ribaditi, nella considerazione che il principio di legalità impone che siano rispettate le regole congressuali che l'Avvocatura si è data con libere ed autonome determinazioni e ricordando che la platea dei delegati del Congresso di Genova era composta da tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine (quali delegati di diritto) e, per circa il 50% (quali delegati delle assemblee degli iscritti) da Consiglieri degli Ordini territoriali.

L'annullamento o la revoca del Regolamento si impone, inoltre e comunque, per la condivisione del rilievo che nella materia *de qua* difetta in capo al Consiglio Nazionale Forense la potestà regolamentare, per le considerazioni già enunciate al riguardo nella ricordata mozione congressuale, fra le quali il chiaro disposto dell'art. 91 del R.D.L. 1578/1933 secondo cui "*alla professione di avvocato non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale*".

\* \* \*

E' indubbio che la qualità delle prestazioni professionali è interesse non solo pubblico ma anche dell'Avvocatura che attraverso l'alta qualificazione degli iscritti agli albi può recuperare, ed anzi aumentare, ruolo e considerazione sociale e competitività effettiva nel "mercato" dei servizi professionali.

In questa essenziale prospettiva deve collocarsi ogni intervento (normativo, regolamentare ed organizzativo) che abbia ad oggetto la formazione culturale e tecnica degli iscritti agli albi e l'evidenziazione all'esterno delle loro competenze professionali.

Il titolo di avvocato specialista è destinato ad operare in maniera significativa e determinante (e non solo all'interno delle attività riservate *ex lege* al Foro) sul mercato dell'offerta delle prestazioni professionali (che è già caratterizzato, e lo sarà ancora di più, da forme di promozione sempre più competitive di quelle finora conosciute) e finirà per svolgere la funzione di vero e proprio criterio di selezione da parte della committenza e della clientela.

Il conseguimento, il mantenimento e l'utilizzo del titolo di avvocato specialista è pertanto destinato ad incidere in maniera determinante, e comunque assai invasiva, sulle condizioni quotidiane di esercizio dell'attività professionale, con rilievo esterno e non solo di natura etico/deontologica.

Pertanto, l'ambito ed il rilievo solo deontologico del Regolamento, per come enunciato dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, lo rende del tutto inidoneo a disciplinare la materia delle specializzazioni che invece necessita di un sistema di protezione normativa che sia corredata anche di un adeguato regime sanzionatorio in caso di violazioni ed abusi.

Del resto nel disegno di legge di riforma dell'OPF già approvato dal Senato è ampiamente prevista, nell'art. 8, specifica disciplina delle specializzazioni forensi.

\* \* \*

La costruzione di un “sistema” formativo forense deve essere strutturato sulla valorizzazione delle competenze specifiche e settoriali quali segmenti qualitativi ulteriori rispetto alla formazione generale “di base” ed avendo riguardo prevalente, se non esclusivo, ai settori di attività nei quali sia richiesta particolare competenza o perché espressamente richiesta e/o presunta dalla legge (patrocinio a spese dello Stato, difese d’ufficio nel processo penale ordinario e minorile) o perché “pubblicizzata” dall’avvocato con gli strumenti di informazione consentiti dagli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico forense.

La “specializzazione” - intesa quale *competenza specifica in un determinato ambito di attività professionale acquisita con l’esercizio continuativo e pluriennale oltre che con l’aggiornamento permanente delle conoscenze giuridiche, tecniche e processuali tipiche della materia* - deve essere favorita e sostenuta in strettissimo rapporto con le molteplici e sempre più settoriali “specialità” delle fonti normative, dei rapporti economici e sociali, delle sedi di definizione dei conflitti individuali e collettivi.

**L’elenco delle specializzazioni** contenuto nel Regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale Forense non tiene adeguatamente conto della considerazione che precede: le macroaree “diritto penale” e “diritto amministrativo” sono troppo vaste e contraddicono l’idea stessa di “specialità” delle competenze.

Mentre per il diritto civile vengono giustamente considerati plurimi settori specifici del diritto analoga ripartizione non viene effettuata con riguardo al diritto penale ed al diritto amministrativo nei quali ferma la necessaria competenza “unitaria” di tipo processuale, devono considerarsi le specificità ed articolazioni di diritto sostanziale.

Anche le aree del diritto internazionale e del diritto comunitario sono eccessivamente vaste oltre che assolutamente generiche se si considera, quanto meno per il diritto comunitario, l’influenza diretta sulle normative nazionali; il diritto nazionale e comunitario deve invece essere bagaglio di conoscenza tecnica degli avvocati con riguardo ai singoli settori di diritto sostanziale e le uniche specialità apprezzabili come tali potranno (e dovranno) essere quelle relative alla difesa innanzi agli organi giudiziari sovranazionali.

Infine si rileva che non sono stati considerati alcuni settori significativi del diritto (uno fra tutti, quello del diritto dell’immigrazione e degli stranieri) mentre altri andrebbero enucleati in autonomia rispetto ad ambiti non omogenei (il diritto delle successioni e delle persone non è certo riferibile automaticamente all’area del diritto di famiglia e dei minori).

Un'articolazione più corretta e coerente delle aree specialistiche potrebbe essere la seguente:

- Diritto di famiglia, dei minori e dello stato e capacità delle persone
- Diritto delle successioni e delle donazioni
- Diritto immobiliare
- Diritto delle obbligazioni e dei contratti
- Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale
- Diritto commerciale, fallimentare e bancario
- Diritto industriale e della proprietà intellettuale
- Diritto penale e processuale minorile
- Diritto penale dell'economia e tributario
- Diritto tributario e processuale
- Diritto dell'Unione Europea
- Diritto della concorrenza
- Diritto degli stranieri
- Diritto delle sanzioni amministrative e delle relative opposizioni
- Diritto urbanistico e dell'edilizia
- Diritto dell'ambiente
- Diritto scolastico
- Diritto delle Autorità Garanti
- Diritto sostanziale e processuale contabile

\* \* \*

Le **condizioni e le modalità per il conseguimento del titolo di avvocato specialista** previste dal Regolamento non sono condivise.

L'obbligo di frequentare "proficuamente e continuativamente" per almeno un biennio di una **scuola o di un corso di alta formazione** (con il conseguimento del relativo attestato) è ingiustificato ed irragionevole (oltre che gravemente oneroso).

A tale riguardo non possono non essere richiamate le osservazioni già mosse dall'AGCM con segnalazione n. 41 del 21.9.2009 (relativa agli analoghi contenuti dell'art. 8 del disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense in discussione al Senato) che ha auspicato "*la previsione di un sistema aperto ed alternativo alle scuole*" al fine di consentire a chiunque di poter "*dimostrare la relativa specializzazione a prescindere dalla frequentazione delle scuole suddette*".

Una volta fissati (in maniera oggettiva e non discrezionale) i contenuti che lo specializzando dovrà dimostrare di possedere e determinati con rigore i criteri di valutazione in sede d'esame, deve essere

consentito un percorso formativo anche individuale; semmai la frequenza della scuole e/o dei corsi specializzandi potrebbe essere valorizzata per ridurre il numero di anni necessari per il conseguimento del titolo (così consentendosi anche ai colleghi più giovani di accedervi).

Quanto ai **soggetti deputati alla gestione delle attività di formazione** è evidente che il Consiglio Nazionale Forense non può svolgere alcun ruolo essendo il soggetto istituzionale cui deve essere riservato esclusivamente il compito di rilasciare il titolo di avvocato specialista e di esercitare il controllo sul complessivo funzionamento del sistema.

Peraltro si rileva che non sono indicati, neppure per grandi linee, i **contenuti e le metodologie didattiche** dei corsi specialistici, non essendo affatto sufficiente, per l'eccessiva genericità, il richiamo agli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista (riferito peraltro solo come mero impegno esclusivamente ai soggetti diversi dal CNF, dagli Ordini e dalle associazioni specialistiche che parrebbero essere invece, immotivatamente, esentati dall'obbligo);

Per quel che concerne le **commissioni d'esame**, non è accettabile che parte dei commissari siano nominati dalle associazioni specialistiche titolari della gestione dei corsi frequentati dai candidati soggetti alla verifica d'esame; inoltre si rileva che il requisito della sola anzianità dei commissari avvocati è assolutamente inidoneo ad assicurare competenza e conoscenza tale per la valutazione dell'aspirante specialista.

\* \* \*

Quanto alle "**associazioni specialistiche**" si evidenzia che i requisiti di rappresentatività e diffusione territoriale, tipici della rappresentanza sindacale e politici, sono del tutto inopportuni e, comunque, inidonei ad assicurare le "qualità" necessarie in tema di specializzazioni; è più opportuno, invece, prevedere che gli avvocati iscritti agli albi, al fine di evidenziare le specializzazioni, possono costituire associazioni nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di specializzazione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;
- b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale; lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività a fini di lucro;

d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed il relativo aggiornamento professionale;

(ii) il riconoscimento in sede di prima applicazione delle associazioni elencate nel comma 6) non è accettabile: le deliberazioni a riguardo del Congresso Nazionale Forense sono state assunte sulla base di ben altri presupposti (rappresentatività politica e sindacale);

\* \* \*

Con riferimento alla **disciplina transitoria**, si evidenzia che se il sistema delle specializzazioni deve tutelare l'interesse pubblico e del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista **non è accettabile alcuna esenzione e/o agevolazione in regime transitorio** (fondato, peraltro su un dato, quello della mera anzianità di iscrizione all'albo, per nulla indicativo di competenze e conoscenze specifiche e settoriali; peraltro si finirebbe, visti i numeri degli iscritti in albo, per legittimare come specialisti quasi il 50% degli avvocati contraddicendo alla radice le motivazioni stesse dell'intervento).

\* \* \*

Per tutto il resto si richiamano integralmente i contenuti delle precedenti delibere adottate nelle adunanze dell'8 settembre 2010 e del 13 ottobre 2010, già portate a conoscenza del Consiglio Nazionale Forense.

\* \* \*

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 16.00.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente